

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	DIRITTO SOCIETARIO
02	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Liquidazione - Cancellazione della società
	FISCALE
03	IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus
05	IMPOSTE DIRETTE - Redditi diversi - Capital gain
06	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA
	LAVORO
07	LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate
<b>09</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

## SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Liquidazione - Cancellazione della società - Soci di società estinta - Sanzioni amministrative (Cass. 29.8.2024 n. 23341)

L'estinzione della società di capitali o di persone è un evento che ai fini fiscali non si esaurisce con la cancellazione della medesima dal Registro imprese.

Per le richieste di cancellazione eseguite dal 13.12.2014 opera, infatti, l'[art. 28](#) co. 4 del DLgs. 175/2014, secondo il quale l'estinzione della società di cui all'[art. 2495](#) c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese. Ciò ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.

Diversa è la responsabilità posta in capo ai soci, amministratori e liquidatori ex [art. 36](#) del DPR 602/73 derivante dal mancato pagamento delle imposte, che presuppone la sussistenza di particolari requisiti e, stando alla norma, la responsabilità è circoscritta alle sole imposte e non alle sanzioni.

### *Soci della società estinta*

Se residuano debiti tributari l'Erario può rivalersi sui soci che succedono nei debiti ex [art. 2945](#) c.c., anche se limitatamente alle somme riscosse in sede di liquidazione.

Spetta, poi, eventualmente al socio dimostrare di non essere responsabile, sebbene non possa più sindacare il merito della pretesa ove l'atto sia già definitivo ad esempio perché non contestato dalla società quando era esistente (Cass. 5.11.2021 n. [31904](#)).

### *Sanzioni amministrative*

Le sanzioni tributarie erano ritenute intrasmissibili ai soci e ciò sia in ragione del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi ex [artt. 8](#) e [2](#) co. 2 del DLgs. 472/97, sia in ragione della riferibilità delle sanzioni amministrative tributarie alla sola persona giuridica ai sensi dell'[art. 7](#) co. 1 del DL 269/2003 conv. L. 326/2003 (Cass. 7.4.2017 n. [9094](#), Cass. 20.10.2021 n. [29112](#) e Cass. 13.10.2022 n. [30011](#)).

A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ritenne tale principio generale applicabile anche d'ufficio (Cass. 9.8.2023 n. [24316](#)).

Tuttavia, la Cassazione, con la pronuncia 29.8.2024 n. [23341](#), si è espressa in senso esattamente opposto.

### *Profili critici della decisione*

Secondo la Cass. 29.8.2024 n. [23341](#), i soci di società estinta rispondono anche delle sanzioni amministrative facenti capo all'ente, seppure nei limiti di quanto hanno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Ciò in quanto la cancellazione della società determina un fenomeno successorio e non evolutivo e non può essere sostenuto il paragone e/o l'analogia con l'[art. 8](#) del DLgs. 472/97 secondo cui le sanzioni non si trasmettono agli eredi.

Nella specie viene chiarito che "non vi è alcun margine per qualificare l'estinzione della società e la morte della persona fisica come «casi simili», ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'[art. 12](#), secondo comma, prel. ai fini dell'interpretazione analogica".

I Supremi giudici ritengono, infatti, che l'estinzione della società di capitali integra un fenomeno successorio connotato da caratteristiche *sui generis*, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società (Cass. SS.UU. 12.3.2013, n. [6070](#)).

Sicché, riferiscono che ragionare diversamente significherebbe violare l'[art. 7](#) del DL 269/2003

che inibisce l'irrogazione delle sanzioni all'autore materiale del fatto.

Si rammenta che l'art. 7 co. 1 richiamato stabilisce che le "sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica".

art. 2495 c.c.

art. 36 DPR 29.9.1973 n. 602

art. 8 DLgs. 18.12.1997 n. 472

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2024 - "I soci della società estinta pagano le sanzioni tributarie" - Cissello*

Cass. 29.8.2024 n. 23341

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Cancellazione delle società" - Cissello A.*

## Fiscale

### IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Aliquota del 70% - Contributo - Invio delle istanze - Termine del 31.10.2024 (DM 6.8.2024)

In relazione agli interventi *superbonus* effettuati dai soggetti di cui all'[art. 119](#) co. 8-bis, primo periodo, del DL 34/2020, che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento al 31.12.2023 non inferiore al 60% (asseverato ai sensi dell'[art. 119](#) co. 13 del DL 34/2020 e oggetto di cessione o sconto sul corrispettivo di cui all'[art. 121](#) del DL 34/2020 ai sensi dell'art. 2 del DM [6.8.2024](#)), viene previsto dall'[art. 1](#) co. 2 del DL 29.12.2023 n. 212 un contributo sulle spese che saranno sostenute per l'ultimazione dei lavori tra l'1.1.2024 e il 31.10.2024 da coloro che hanno un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro.

Con il DM 6.8.2024 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, *sismabonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, agevolati con il *superbonus* nella misura del 70%.

Il contributo riguarda:

- i condòmini;
- le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Seppur il rimando al co. 8-bis primo periodo del menzionato art. 119 si riferisca anche agli enti del Terzo settore (ONLUS, OdV e APS iscritte negli appositi registri), il riferimento al reddito di cui al co. 8-bis1 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, determinato sulla base della composizione del nucleo familiare, rende inapplicabile la disposizione a tali soggetti e circoscrive la platea dei potenziali beneficiari del contributo di cui all'[art. 1](#) co. 2 del DL 212/2023 alle sole persone fisiche (comprese quelle che sostengono le relative quote di spese per interventi condominiali).

#### **Determinazione del reddito**

Il reddito di riferimento si calcola, secondo le regole di cui al co. 8-bis1 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020, in funzione della composizione del nucleo familiare.

Il meccanismo di calcolo previsto dal co. 8-bis1 dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 implica le seguenti operazioni:

- dapprima sommare i "redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o

convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'[articolo 12](#) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12";

- successivamente, dividere l'importo risultante da tale sommatoria per un coefficiente che dipende dal numero dei componenti del nucleo familiare del contribuente.

Detto coefficiente è pari a:

- 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
- 1,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e un familiare a carico diverso dal *partner*;
- 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal *partner*, oppure dal contribuente e due familiari a carico diversi dal *partner*;
- 2,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da un familiare a carico;
- 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da due familiari a carico, oppure dal contribuente e tre familiari a carico diversi dal *partner*;
- 4, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da tre o più familiari a carico.

Nel caso dei nuclei familiari più numerosi, la condizione del "reddito di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro può essere rispettata se la somma dei redditi complessivi del contribuente e degli altri componenti del nucleo familiare non supera l'importo totale di 60.000,00 euro.

I familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, i cui redditi complessivi posseduti (nel 2023 in relazione alle spese sostenute nel 2024) rilevano ai fini della determinazione del c.d. "reddito di riferimento", sono quelli definiti dall'[art. 12](#) del TUIR.

In sostanza, ai sensi dell'[art. 119](#) co. 8-bis.1 del DL 34/2020, per determinare il "reddito di riferimento" vanno sommati i redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa per l'intervento agevolato:

- dal contribuente che ha sostenuto le spese per l'intervento agevolato;
- dal coniuge del richiedente o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente ex [art. 1](#) co. 36 della L. 76/2016 se presente nel nucleo familiare del contribuente;
- dai familiari (diversi da quelli sopra elencati), presenti nel nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolati presentano le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico del contribuente ai sensi dell'[art. 12](#) co. 2 del TUIR.

#### **Spese ammesse al contributo**

Ai sensi dell'art. 3 del DM 6.8.2024, il contributo compete per le spese relative ai predetti interventi agevolati con *superbonus* al 70% sostenute dal richiedente (o, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo):

- se i relativi bonifici risultano effettuati nel periodo compreso tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024;
- entro un limite massimo di spesa pari a 96.000,00 euro (riferito alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo).

#### **Termine di presentazione della domanda per il contributo**

Le persone fisiche interessate al contributo (o gli intermediari dalle stesse delegati) devono trasmettere telematicamente un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024 nella quale attestano il possesso dei requisiti richiesti.

Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.

Le modalità di compilazione dell'istanza saranno definite da un apposito provvedimento della stessa Agenzia, ma l'importo del contributo richiesto non può essere in ogni caso superiore al 30% delle spese ammesse al contributo (in quanto per le stesse compete la detrazione del 70%).

### **Erogazione del contributo**

Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale indicato nell'istanza: se le risorse lo consentiranno, il contributo sarà pari al 100% dell'importo richiesto, diversamente la stessa Agenzia comunicherà in un apposito provvedimento, che sarà emanato entro il 30.11.2024, l'ammontare di quanto potrà essere erogato ai contribuenti dando priorità agli interventi eseguiti sulle abitazioni principali dei contribuenti.

### **Irrelevanza fiscale**

Il contributo introdotto dall'[art. 1](#) co. 2 del DL 212/2023 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. In generale, come disposto dall'[art. 1](#) co. 2 del DM [6.8.2024](#), il contributo a fondo perduto "non produce effetti fiscali per il beneficiario".

art. 1 co. 2 DL 29.12.2023 n. 212

DM 6.8.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.9.2024 - "Domande del contributo per il superbonus sino al 31 ottobre" - Zanetti - Zeni*

*Italia Oggi del 4.9.2024, p. 33 - "Superbonus, aiuti fino a 28.800€" - Angeli*

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Superbonus - Contributo a fondo perduto" - Zeni A.*

## **IMPOSTE DIRETTE**

Redditi diversi - Capital gain - Costo fiscale delle partecipazioni - Somme assoggettate all'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - Irrelevanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 2.9.2024 n. 178)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2.9.2024 n. [178](#), si è pronunciata sugli effetti della rivalutazione dei beni d'impresa sul costo fiscale delle partecipazioni dei soci di società di persone in contabilità semplificata, un tema rispetto al quale il testo normativo non permette di arrivare ad una conclusione certa.

### **Disciplina della rivalutazione**

In base alle diverse norme che nel tempo hanno consentito la rivalutazione dei cespiti aziendali, sulla base dell'impianto normativo dell'[art. 10](#) ss. della L. 342/2000, i soggetti IRES di cui all'[art. 73](#) co. 1 lett. a) e b) del TUIR, nonché le società in nome collettivo ed in accomandita semplice e i soggetti equiparati, hanno avuto l'opportunità di rivalutare, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, il valore dei beni dell'attivo; in particolare, la disciplina è stata impiegata per gli immobili, soprattutto quando è stato possibile avvalersene pagando l'imposta sostitutiva con un'aliquota particolarmente favorevole ([art. 15](#) del DL 185/2020 e [art. 110](#) del DL 104/2020).

Il saldo attivo che si crea in seguito alla rivalutazione ha natura di riserva in sospensione d'imposta, affrancabile mediante il pagamento di un'ulteriore imposta sostitutiva.

Quando non affrancato, il saldo attivo concorre alla determinazione del reddito della società se distribuito. Con particolare riferimento alle società di persone, oggetto della risposta 178/2024, la tassazione del saldo attivo avviene per trasparenza in capo ai soci, con contestuale incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per l'imputazione del reddito e decremento per la distribuzione ex [art. 68](#) co. 6 del TUIR.

### **Società in contabilità semplificata**

Per le società in contabilità semplificata, in assenza dello stato patrimoniale, non si viene a creare il saldo attivo di rivalutazione (circ. [37/2016](#), § 4, circ. [11/2009](#) e circ. [22/2009](#)), e di conseguenza non è rilevante dal punto di vista fiscale la sua distribuzione, né possibile il suo affrancamento. Ciò vale anche se la società passa in regime di contabilità ordinaria, nel qual caso la riserva che viene iscritta in contabilità è libera da vincoli (circ. [37/2016](#), § 4).

L'assegnazione diretta del bene rivalutato da una società in contabilità semplificata, oppure la sua vendita con successiva distribuzione del ricavato ai soci, può comportare però l'emersione di un

reddito imponibile per i soci qualora la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto del costo della partecipazione che ne consegue sia tale da rendere il valore stesso negativo (c.d. sottozero).

Questo effetto difficilmente potrebbe verificarsi se, in seguito alla rivalutazione, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione dei soci di società in contabilità semplificata si incrementa in misura pari all'importo della rivalutazione stessa. Ciò si verifica con l'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta (circ. [33/2005](#), § 3), cui i soggetti semplificati non possono accedere, non avendo una riserva da affrancare.

#### **Argomentazioni dell'istante**

Proprio il passaggio della circ. [33/2005](#) in cui si afferma che, con l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, l'importo assoggettato ad imposta sostitutiva si considera imputato per trasparenza al socio, e quindi incrementa il costo della sua partecipazione, è alla base della soluzione interpretativa proposta dal contribuente istante, secondo il quale lo stesso effetto dovrebbe verificarsi con il pagamento dell'imposta sostitutiva effettuato da parte della società in contabilità semplificata sull'importo della rivalutazione.

Questo punto di vista è coincidente con quello espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circ. [37/2016](#), § 3.1, nella quale si legge, a proposito degli effetti del pagamento dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta in occasione dell'assegnazione agevolata dei beni immobili già rivalutati ([art. 1](#) co. 115-120 L. 208/2015), che *"i soci delle società di persone non possono fruire di un doppio incremento del valore della partecipazione, ossia una prima volta al momento della rivalutazione, quando la società ha versato l'imposta sostitutiva sul maggior valore dei beni, ed una seconda volta al momento dell'affrancamento della riserva in sospensione d'imposta"*.

Questo passaggio della circolare [37/2016](#) non è stato però citato in nessun passaggio della risposta [178/2024](#).

#### **Argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate**

Nel rispondere al quesito posto nell'istanza di interpello, l'Agenzia sottolinea che la riserva che si viene a costituire con il passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità ordinaria è libera da vincoli, e pertanto non può essere equiparata ad una riserva in sospensione d'imposta affrancata. Solo quest'ultima può incidere sul costo della partecipazione dei soci, mentre la riserva libera non ha su questo alcun effetto, mancando l'imputazione di reddito che farebbe applicare l'incremento del costo ex [art. 68](#) co. 6 del TUIR.

art. 10 L. 21.11.2000 n. 342

art. 110 DL 14.8.2020 n. 104

art. 15 co. 16 DL 29.11.2008 n. 185

Risposta interpello Agenzia Entrate 2.9.2024 n. 178

***Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2024 - "L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione non aumenta il valore delle quote" - Odetto***

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA - Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri - Aliquota IVA del 4% - Applicabilità (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 2.9.2024 n. 5)**

Nella consulenza giuridica 2.9.2024 n. [5](#), l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l'aliquota IVA del 4% anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri, effettuate con le moderne tecnologie.

#### **Regime speciale IVA per l'editoria**

L'[art. 74](#) co. 1 lett. c) del DPR 633/72 prevede l'applicazione di un regime speciale IVA per il commercio, nel territorio dello Stato, di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi.

Si tratta di un regime c.d. "monofase", in quanto l'applicazione dell'IVA è demandata *ope legis* a

un unico soggetto passivo (l'editore). L'imposta da questi assolta assorbe quella relativa a ogni altra operazione riguardante il commercio delle pubblicazioni.

#### **Aliquota IVA agevolata nell'editoria**

La Tabella A, Parte II, allegata al DPR [633/72](#), riconosce l'aliquota IVA del 4%:

- alle cessioni e importazioni di determinati prodotti editoriali, a prescindere dalla circostanza che per la commercializzazione degli stessi sia applicabile o meno il predetto regime speciale (n. 18 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR [633/72](#));
- alle prestazioni dirette alla realizzazione di determinati prodotti editoriali (n. 35 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR [633/72](#)).

Sulla base di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate, beneficiano dell'aliquota agevolata, fra l'altro, le seguenti operazioni, anche se non rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione del regime speciale dell'editoria:

- prestazioni relative a composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, nel cui ambito rientrano i libri (n. 35 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR [633/72](#));
- fattispecie riconducibili ai contratti d'opera o appalto per la realizzazione di un prodotto editoriale ([art. 16](#) co. 3 del DPR 633/72).

#### **Evoluzione tecnologica nel settore editoriale**

A partire dalla fine degli anni Ottanta, la filiera produttiva editoriale è stata investita dall'innovazione tecnologica e il processo produttivo è cambiato radicalmente. Molte attività svolte in passato (es. produzione di lastre di stampa, correzione di bozze, ecc.) sono ormai superate oppure svolte in modo diverso. Al giorno d'oggi un libro può essere scritto, lavorato e prodotto grazie al lavoro di una sola persona o di pochi soggetti, utilizzando un computer.

#### **Prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri**

La normativa unionale e interna agevolano la produzione e la vendita dei libri "su qualsiasi tipo di supporto fisico" e "in via elettronica". Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto ragionevole adottare un'interpretazione evolutiva delle norme in commento che, peraltro, non risulta preclusa dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in ambito tributario e penale.

Secondo i giudici di legittimità, infatti:

- la testata giornalistica telematica è funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e

rientra, dunque, nella nozione di "stampa" di cui all'[art. 1](#) della L. 47/48 (cfr. Cass. SS.UU. pen. 17.7.2015 n. [31022](#));

- *"in materia tributaria, mentre l'interpretazione analogica, pur non essendo in astratto preclusa, (...), trova (...) difficile possibilità di applicazione (...), è certamente ammissibile sia l'interpretazione estensiva che tende a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla «ratio» della disposizione con riguardo sia alle norme impositive, sia a quelle che accordano benefici fiscali, sia l'interpretazione evolutiva, che si limita ad adeguare la formula legislativa ai mutamenti economico-sociali o tecnici intervenuti nel tempo"* (cfr. Cass. 30.12.2011 n. [30722](#)).

Sulla base di questa interpretazione evolutiva, l'Agenzia delle Entrate considera applicabile l'aliquota IVA del 4% anche alle prestazioni di composizione tipografica e digitale di libri effettuate con le moderne tecnologie. D'altro canto, si osserva nel documento di prassi in esame, una differente lettura delle norme agevolative in esame "le svuoterebbe di significato dato che le moderne tecniche di produzione del libro non sono più perfettamente riconducibili alle singole prestazioni che le stesse norme intendevano agevolare".

art. 74 DPR 26.10.1972 n. 633

Tabella A Parte II DPR 26.10.1972 n. 633

Consulenza giuridica Agenzia Entrate 2.9.2024

n. 5

**Il Quotidiano del Commercialista del 3.9.2024 - "Aliquota IVA del 4% anche per la composizione**

**digitale di libri" - Gazzera**

Italia Oggi del 3.9.2024, p. 27 - "Tipografia digitale con Iva al 4%" - Ricca

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Aliquote IVA - Editoria" - Greco

E. Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Editoria" - Gazzera M.

Lavoro

## LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Fondo per contributi al lavoro delle persone con disabilità - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") - Presentazione delle domande (messaggio INPS 29.8.2024 n. 2906)

Con il messaggio 29.8.2024 n. [2906](#), l'INPS ha fornito indicazioni in merito al contributo riconosciuto dall'[art. 28](#) co. 1 del DL 48/2023 per le assunzioni di lavoratori disabili con età inferiore ai 35 anni e destinato agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.

Con l'occasione, sono state altresì indicate le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo in argomento.

### Disciplina generale

L'[art. 28](#) del DL 48/2023 (c.d. DL "Lavoro") ha previsto l'istituzione di un Fondo avente la finalità di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie - anche produttive - e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del Terzo settore (ETS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, riconoscendo a tali soggetti la possibilità di richiedere un contributo per le assunzioni di disabili.

Successivamente, con il DPCM [27.6.2024](#) sono state poi definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del citato contributo.

### Requisiti di accesso

L'erogazione del contributo in argomento è prevista in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, effettuate:

- ai sensi della L. [68/99](#);
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'1.8.2020 e il 30.9.2024;
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell'ente o dell'organizzazione.

Inoltre, con il messaggio in commento, l'INPS precisa che il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche *part time*, a condizione che la trasformazione intervenga nel periodo compreso tra agosto 2020 e settembre 2024.

### Misura della prestazione

Il contributo è erogato nella misura pari a:

- 12.000,00 euro *una tantum*, quale contributo per l'assunzione effettuata;
- 1.000,00 euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30.9.2024. Sul punto, con il messaggio [2906/2024](#) l'INPS ha

chiarito che:

- se il contratto di lavoro si interrompe in data anteriore al 30.9.2024, il contributo viene erogato sino alla data di cessazione del rapporto;
- per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo *una tantum* pari a 12.000 euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

### Presentazione della domanda

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente operativi, con il messaggio [2906/2024](#) si rende noto che le domande di accesso al contributo devono essere presentate esclusivamente dai datori di



lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal portale dell'INPS:

- attraverso il servizio "Comunicazione Bidirezionale", all'interno del "Cassetto Previdenziale del Contribuente";
- autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0);
- selezionando l'apposito oggetto "Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità".

Le domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, dal 2.9.2024 al 31.10.2024, utilizzando i modelli A, B e C allegati al messaggio in commento, in un unico *file* in formato .pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, dovrà essere allegato anche il *file* in formato .csv, utilizzando esclusivamente il *template* e le indicazioni presenti in allegato al messaggio [2906/2024](#), nel quale occorrerà indicare:

- le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia ("Dati azienda");
- l'IBAN su cui effettuare l'eventuale erogazione del contributo;
- i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità.

Gli esiti delle domande, a seguito delle elaborazioni di prima accoglienza, saranno forniti ai datori di lavoro tramite il servizio "Comunicazione Bidirezionale", successivamente alla stipula della convenzione con l'INPS prevista dall'[art. 6](#) del DPCM 27.6.2024 per gestire l'erogazione del contributo, le procedure di controllo e il Fondo.

Le richieste trasmesse saranno successivamente visibili e filtrabili con le consuete modalità in uso all'interno del servizio di "Comunicazione Bidirezionale".

art. 28 DL 4.5.2023 n. 48

Messaggio INPS 29.8.2024 n. 2906

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2024 - "Domanda di contributo per assunzioni di disabili nel Terzo settore entro il 31 ottobre" - Mamone*

*Il Sole - 24 Ore del 31.8.2024, p. 26 - "Bonus assunzione disabili under 35, da lunedì le domande del Terzo settore" - Gro - Sepio*

*Italia Oggi del 31.8.2024, p. 30 - "Disabili, bonus al via" - Cirioli*

## FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 26.7.2024 N. 313945

### FISCALE

RISCOSSIONE - MODELLO F24 - Modelli F24 - Addebito in conto con scadenze future - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 17 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. "Adempimenti"), con il presente provvedimento sono stati stabiliti i criteri e le modalità applicative dell'addebito in conto dei modelli F24 con scadenze future, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme cui si applica l'art. 17 del DLg. 241/97.

#### **Addebito dei modelli F24 con scadenze future**

In caso di versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, dal 5.8.2024 è possibile inviare uno o più modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle diverse scadenze:

- a condizione che la data futura di pagamento indicata nel modello F24 non sia superiore a cinque anni dalla data di invio dello stesso; tale ambito temporale consente, ad esempio, la gestione dei versamenti rateizzati dei c.d. avvisi bonari, previsti in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del DLgs. 462/97);
- attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;

- mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.

L'Agenzia delle Entrate, alle singole scadenze, procede all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione (banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari), richiedendo l'addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute sulla base delle convenzioni vigenti, mediante il servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito dei modelli F24 presentati attraverso i canali telematici della stessa Agenzia.

#### ***Utilizzo in compensazione dei crediti in caso di modelli F24 con scadenze future***

Nei modelli F24 con scadenza futura è ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, secondo le singole leggi d'imposta che li disciplinano.

I suddetti crediti devono risultare disponibili:

- sia alla data di invio delle deleghe di pagamento con scadenza futura;
- sia alla scadenza stessa.

Il credito indicato nella delega di pagamento con scadenza futura:

- non è più nella disponibilità del contribuente dal momento dell'invio, salvo annullamento della delega di pagamento stessa;

- si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza. Non è, in ogni caso, ammesso l'utilizzo in compensazione dei crediti

d'imposta:

- oltre l'eventuale scadenza prevista dalle disposizioni di riferimento;
- oppure che non siano più utilizzabili, anche per effetto di contestazioni riguardanti la loro inesistenza.

#### ***Modalità applicative dell'addebito dei modelli F24 con scadenze future***

L'estinzione, la riduzione o altro evento che vada a incidere sull'obbligo dei versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (es. modifica o decadenza dal piano di rateizzazione, sopravvenuta insussistenza dell'obbligo dei versamenti periodici), così come sull'eventuale credito indicato in compensazione, non comporta automaticamente l'annullamento delle deleghe di pagamento inviate con scadenze future.

#### ***Richiesta di annullamento del modello F24***

L'annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future deve quindi essere richiesto dal contribuente:

- entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata in ciascun modello F24;
- esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

#### ***Verifica del conto di addebito***

Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare che:

- il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, sia al momento dell'invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
- il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente (deve quindi esservi corrispondenza tra il codice fiscale del titolare/cointestatario del conto e quello indicato nel modello F24) o all'intermediario autorizzato (es. dottore commercialista o consulente del lavoro);
- la disponibilità finanziaria sul conto sia sufficiente per l'intero saldo dovuto al momento dell'addebito.